



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E
DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART.51
CO.1 LETT. A) PUNTO 2.2.) DEL D.LGS. 77/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE PROSPICIENTE STRADA DELLE
GROTTE DI PESCAIA A SIENA – SCHEDA SIB0465**

CUP G65J19000770001

CIG 9159313831

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte I



Sommario

| | |
|--|----|
| ART. 1 - Oggetto dell'Appalto e descrizione dei lavori | 3 |
| ART. 2 - Ammontare dell'Appalto | 3 |
| ART. 3 - Requisiti di partecipazione..... | 3 |
| ART. 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte | 3 |
| ART. 5 - Criterio di affidamento | 4 |
| ART. 6 - Scelta del Contraente..... | 4 |
| ART. 7 - Validità dell'offerta..... | 4 |
| ART. 8 - Garanzie da produrre a cura dell'Affidatario | 4 |
| ART. 9 - Condizioni generali del Contratto..... | 4 |
| ART. 10 - Modalità di esecuzione dell'Appalto..... | 4 |
| ART. 11 - Interferenze con l'ambiente esterno..... | 5 |
| ART. 12 - Durata e tempi d'attuazione..... | 6 |
| ART. 13 - Penali per i ritardi | 6 |
| ART. 14 - Oneri specifici dell'Affidatario | 6 |
| ART. 15 - Revisione dei prezzi | 8 |
| ART. 16 - Modalità di pagamento | 8 |
| ART. 17 - Risoluzione del Contratto | 9 |
| ART. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente | 10 |
| ART. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere..... | 10 |
| ART. 20 - Subappalto e cessione del credito/del Contratto..... | 10 |
| ART. 21 - Obblighi assicurativi | 11 |
| ART. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari | 11 |
| ART. 23 - Codice etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Affidatario ai fini dell'anticorruzione | 11 |
| ART. 24 - Trattamento dei dati personali | 12 |
| ART. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari..... | 12 |
| ART. 26 - Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale | 13 |
| ART. 27 - Responsabile del procedimento | 13 |
| ART. 28 - Foro competente | 13 |

Premessa

L'affidamento del lavoro in oggetto, anche per quanto non richiamato espressamente nel presente capitolato, si svolge nell'ambito delle prescrizioni dettate dal Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore.

Finalità del presente documento è l'indicazione dei contenuti fondamentali del lavoro cui l'affidatario dovrà conformarsi per soddisfare le specifiche esigenze della Direzione Regionale (di seguito Stazione Appaltante – S.A.).

L'incarico dovrà essere svolto secondo quanto di seguito meglio specificato e dettagliato.

ART. 1 - Oggetto dell'Appalto e descrizione dei lavori

Il presente capitolato disciplina i lavori relativi all'Intervento di messa in sicurezza del versante prospiciente Strada delle Grotte di Pescaia a Siena (scheda SIB0465), meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo allegato al presente documento.

ART. 2 - Ammontare dell'Appalto

L'importo posto a base della presente procedura negoziata è di € 390.456,32 (trecentonovantamilaquattrocentocinquantasei/32) più I.V.A., di cui € 362.270,61 (trecentosessantaduemiladuecentosettanta/61) per lavori soggetti a ribasso e € 28.185,71 (ventottomilacentottantacinque/71) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

| Categoria di Opere | Descrizione della categoria (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | | | Incidenza % |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| | | Lavori | Oneri sicurezza | Totale | |
| OS 12-B | BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI | 362.270,61 | 28.185,71 | 390.456,32 | 100 |

L'importo deve intendersi a corpo e remunerativo del lavoro nel suo complesso. Esso comprende, senza alcuna eccezione, ogni spesa, principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

ART. 3 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità economica e finanziaria e tecnico – professionali, iscritti alla Piattaforma di e-procurement "Acquistinretepa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ed abilitati al momento di presentazione della manifestazione di interesse con accreditamento all'iniziativa "Lavori - Opere Specializzate" categoria merceologica "OS12BBarriere paramassi, fermaneve e simili".

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:

1. requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
3. attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da organismo regolarmente autorizzato per le categorie di seguito elencate:

| SOA | CLASSIFICA | NOTE |
|--------|---------------|----------------------|
| OS12-B | Classifica II | Categoria Prevalente |

ART. 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte

Per i tempi e i modi concernenti la presentazione dell'offerta, si dovrà far riferimento ai tempi indicati

nell'Avviso indagine di mercato e successiva Lettera di invito.

ART. 5 - Criterio di affidamento

L'affidamento sarà effettuato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

ART. 6 - Scelta del Contraente

La Stazione appaltante si riserva di affidare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. di seguito riportato: "Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto".

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli atti ed i provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it (Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori)

ART. 7 - Validità dell'offerta

180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 8 - Garanzie da produrre a cura dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva, con le modalità previste ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si precisa che nel caso in cui l'operatore abbia offerto un ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

ART. 9 - Condizioni generali del Contratto

L'appalto sarà concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato.

ART. 10 - Modalità di esecuzione dell'Appalto

Il lavoro di cui al presente Capitolato viene interamente appaltato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'importo del contratto resta fisso ed invariabile.

Si ritiene inclusa nel lavoro la fornitura del materiale di consumo, l'apprestamento di opere provvisorie, l'utilizzo di attrezzature manuali e/o meccaniche, e l'impiego di mezzi idonei alla resa del lavoro.

Si precisa inoltre che sul sito di intervento non sono presenti forniture idriche ed elettriche e che, di conseguenza, l'Appaltatore dovrà provvedere autonomamente, a proprie spese.

Tenuto conto che Strada delle Grotte di Pescaia costituisce l'unico accesso carrabile per alcune abitazioni poste a monte della medesima, sarà necessario garantire in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso. A tal fine, durante l'esecuzione dei lavori, sarà necessario designare un Responsabile di Cantiere da contattare in caso di emergenza per sospendere le lavorazioni e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, mentre a fine giornata lavorativa e fino alla ripresa dei lavori, Strada delle Grotte di Pescaia dovrà essere lasciata sgombra e accessibile ai mezzi in questione.

Nell'esecuzione del lavoro il personale dell'Appaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai beni ed alle strutture.

Sono da ritenersi incluse anche tutte quelle altre opere o lavorazioni complementari, qui non esplicitamente descritte, ma che, in corso d'opera, dovessero risultare opportune e necessarie a giudizio del Direttore dei Lavori per la realizzazione delle operazioni a perfetta regola d'arte, a cui l'Appaltatore dovrà uniformarsi.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti, ai sensi del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

L'affidatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori e alla S.A. qualsiasi tipo di danno ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno del cantiere, anche se arrecato dall'affidatario stesso.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza in cantiere del responsabile di cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità, nell'orario di normale attività lavorativa.

L'affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Nel cartello di cantiere devono essere indicati i dati della S.A., l'oggetto dei lavori, il nominativo dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e del Responsabile di cantiere. Nel cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, devono essere riportate anche le seguenti informazioni:

- scomposizione dell'importo dei lavori e degli oneri sicurezza;
- categorie di lavoro eseguite;
- ribasso;
- responsabile del procedimento;
- durata dei lavori.

Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici ai sensi dall'art. 105, comma 15, del Codice dei Contratti.

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data di consegna dei lavori e dovrà rimanere tale fino alla data di chiusura dei lavori.

L'affidatario è tenuto a rimuovere dalla superficie di cantiere i rifiuti solidi urbani e speciali che dovessero esservi stati abbandonati durante l'esecuzione dei lavori.

La S.A. effettuerà le verifiche finali relative alle prestazioni ordinate con lo scopo di controllare l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte e secondo le istruzioni impartite dal personale competente in conformità al presente Capitolato. Tali verifiche saranno effettuate in contraddittorio mediante controlli visivi con il Direttore dei Lavori, o personale da esso appositamente incaricato, e il rappresentante dell'Appaltatore.

Ove durante le operazioni di verifica emergano difformità tali da generare contestazioni da parte della S.A, l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere a regola d'arte le prestazioni non effettuate o effettuate in difformità, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di verifica non superata.

ART. 11 - Interferenze con l'ambiente esterno.

Lo svolgimento del lavoro dovrà essere eseguito, da parte dell'impresa appaltatrice, ponendo la massima cura alla circolazione veicolare presente sulla rete viaria, nel pieno rispetto delle Norme di cui al D. lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

La Ditta aggiudicatrice dovrà obbligatoriamente osservare, a pena di revoca del contratto, le seguenti prescrizioni:

1. eventuali occupazioni provvisorie della sede stradale inerenti ai lavori ed ai materiali dovranno garantire sempre la percorribilità della carreggiata stradale, lasciando alle autovetture, a norma del Codice della Strada, una corsia di larghezza minima necessaria al transito e riducendo al minimo le temporanee sospensioni della marcia dei veicoli, durante le manovre di

- posizionamento dei macchinari e dei mezzi atti ad espletare il lavoro;
2. dovrà essere apposta la segnaletica prescritta dalle leggi e dal regolamento di Polizia Stradale in riferimento alle distanze di posizionamento della segnaletica rispetto alla zona interessata; In particolare, dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni e disposizioni di cui agli artt. art. 20 e 21 del Codice della Strada ovvero il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153;
 3. dovrà essere posta la massima cura nel delimitare non solamente i luoghi ove stazionino le macchine operatrici, ma anche le superfici ove si prevede possano precipitare rami, frasche o materiale vegetale in genere.
 4. in ogni caso tutti gli scarti vegetali derivanti dagli interventi e presenti sulla carreggiata dovranno essere tempestivamente allontanati, a sicurezza della circolazione stradale. Nel caso in cui tali scarti dovessero generare residui vischiosi o di varia natura, tali da lasciare traccia sulla pavimentazione, si procederà mediante lavaggio della medesima, così da eliminare sostanze che possano compromettere l'aderenza degli pneumatici.
 5. per eventuali occupazioni di suolo pubblico è onere dell'affidatario richiedere i relativi permessi e/o concessioni ai relativi uffici competenti.

ART. 12 - Durata e tempi d'attuazione

L'appalto ha durata stimata in giorni 240 (duecentoquaranta giorni) naturali e consecutivi a decorrere dal giorno di sottoscrizione del *Verbale di consegna dei lavori* e secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

I lavori si intenderanno conclusi con l'emissione del *Certificato di Ultimazione Lavori*, mentre per verificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative – nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, dovrà essere emesso il Certificato di Collaudo di cui all'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ART. 13 - Penali per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del lavoro è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del Contratto, pena la facoltà, per la S.A., di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni oggetto del lavoro ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto ai termini ed alle modalità indicate, il Direttore dei Lavori, assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non sarà inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando in ogni caso il pagamento delle penali determinate in base alla quantificazione sopra indicata.

ART. 14 - Oneri specifici dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nel presente Capitolato Speciale D'Appalto – Parte I, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II e negli elaborati del progetto esecutivo allegato.

In particolare sono a carico dell'appaltatore gli oneri che si riferiscono a permessi, autorizzazioni,

tasse e spese in genere da richiedere da parte dell'Affidatario agli Enti competenti preventivamente all'esecuzione dei lavori.

In ogni caso si intendono comprese nel lavoro e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione le vie di accesso del cantiere compresa l'eventuale tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi, opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta delle lavorazioni;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato di Collaudo;
- e) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- f) la custodia e la conservazione dell'area fino all'emissione al Certificato di ultimazione dei Lavori;
- g) l'ottemperamento delle fasi operative dei lavori individuate nel POS redatto dalla Ditta Appaltatrice, annesse e connesse alle lavorazioni ed agli elementi provvisoriale e di messa in sicurezza;
- h) l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento;
- i) l'approvvigionamento idrico ed elettrico, tenendo conto del fatto che i servizi luce ed acqua non sono presenti nell'area di lavoro.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
- c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del lavoro in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente Capitolato e nel progetto esecutivo allegato;
- d) a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento,
- e) a consentire alla S.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- f) a dotare il personale impiegato di strumenti di lavoro, apparecchiature, mezzi tecnici e, ove occorra, cartelli segnaletici tali da assicurare l'incolumità degli addetti al lavoro nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, sia per quanto concerne il personale dipendente dell'Appaltatore sia per eventuali danni che possano derivare a terzi per diretta responsabilità del lavoro espletato.

La rimozione e il successivo conferimento delle risulter e degli scarti di lavorazione deve essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione, nell'impiego dei materiali o nello svolgimento delle lavorazioni.

Qualora la S.A., per il tramite del Direttore dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con una nuova perizia applicando i nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento. In ogni caso, ai sensi del comma 12 dell'art. 106, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 15 - Revisione dei prezzi

Si applica la seguente clausola di revisione dei prezzi: *“Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2022, n. 25.*

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto sopra specificato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le modalità di presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni altro aspetto relativo alla presente clausola è disciplinato dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2022, n. 25”;

ART. 16 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario per la puntuale esecuzione dell'Appalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato e alle disposizioni contrattuali.

È previsto un unico pagamento in acconto (SAL) dovuto al raggiungimento dell'importo lavori pari a € 200.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis come da correttivo del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- d) al netto della ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

Il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto SAL entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al precedente punto c, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, **è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione** previa presentazione di regolare

fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sul valore del contratto potrà essere richiesta **un'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore potrà emettere fattura con le modalità di cui ai commi seguenti ed accedere al relativo pagamento previa verifica della regolare esecuzione del lavoro alle prescritte modalità di esecuzione e della regolarità contributiva dell'Appaltatore da parte della S.A., che autorizza la fatturazione.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, e riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (K0MJBW), il numero di ODA ed il relativo n. di ricezione (che sarà comunicato dalla S.A.), il CIG, il CUP, nonché il numero di protocollo del Contratto.

Si evidenzia che, a decorrere dal 1.07.2017, per effetto delle modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. "**Split Payment**") si applica anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato indicato nella comunicazione ex art. 3 legge 136/2010 da trasmettere alla stazione appaltante.

Ai fini dei pagamenti, la S.A. effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

ART. 17 - Risoluzione del Contratto

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, trasmessa mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La S.A., fermo restando quanto previsto all'art.5 e dall'art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2015, potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:

- a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura oggetto di diffida;
- b) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- c) cessione a terzi del contratto;
- d) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- f) violazione del divieto di subappalto, qualora non dichiarato in sede di presentazione

- dell'offerta;
- g) frode nell'esecuzione delle lavorazioni;
 - h) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dei lavori;
 - i) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del lavoro;
 - j) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
 - l) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorché la S.A. comunichi per iscritto all'appaltatore, con PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle giornate di lavoro effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui all'articolo precedente.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Per le ipotesi in cui sopraggiunga in corso di esecuzione il fallimento dell'esecutore trova applicazione quanto previsto dall'art. 110 comma 3 del D.lgs. 50/2016, pena la risoluzione del contratto ai sensi di quanto sopra.

ART. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 e 30 commi 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la S.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del lavoro.

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna a consegnare prima dell'inizio dei lavori al Direttore dei Lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del lavoro.

Le gravi o ripetute violazioni del P.O.S. e del P.S.C. da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.

ART. 20 - Subappalto e cessione del credito/del Contratto

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla S.A. prima o contestualmente al certificato di pagamento al R.U.P..

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

Qualora l'Appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, di voler subappaltare parte del lavoro, il subappalto è consentito nei limiti di legge e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'impresa appaltatrice.

Qualora invece l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia

indicato, in sede di offerta, le attività da subappaltare, è fatto divieto di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, la S.A., fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa appaltatrice.

ART. 21 - Obblighi assicurativi

L'Appaltatore si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la S.A., anche in sede giudiziale, per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone, cose e locali, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Conseguentemente l'Appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 103, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

ART. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato e dovrà indicare i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia del Demanio ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Affidatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 23 - Codice etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Affidatario ai fini dell'anticorruzione

L'impresa, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell'Agenzia del Demanio, reperibile presso gli uffici della D.R. o direttamente sul sito aziendale.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fermo restando il risarcimento dei danni.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Affidatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del lavoro oggetto dell'appalto;

- comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del lavoro;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione fornita in sede di affidamento;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l’Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;
- a consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali servizi.

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

L’Affidatario, in seno al Patto di integrità, dovrà altresì dichiarare, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono/che sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello stesso.

Inoltre, dovrà essere contestualmente dichiarato che non sono stati conferiti appalti pubblici ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 24 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della indagine di mercato, nonché, limitatamente al solo Affidatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla indagine di mercato di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla indagine di mercato, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di indagine di mercato. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

ART. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per le parti ancora in vigore, il D.P.R. 207/10 e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 26 - Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del Certificato di Collaudo.

ART. 27 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Paolo Degl'Innocenti in servizio presso l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, sede di Firenze.

ART. 28 - Foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di [Firenze](#).

IL RUP
